

ABI - Associazione Bancaria Italiana
Prot. LG/SP 003554 Roma 24 maggio 2002
Assegno e titoli simili (pos. 1001)
Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
D.LGS 30 dicembre 1999 n 507
Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001
Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002

Si fa seguito alle lettere circolari del 14 gennaio 2000, prot. LG/000297 e del 4 marzo 2002, prot. LG/SP 001489, per illustrare gli aspetti più significativi della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali e più in generale dell'istituzione della Centrale d'Allarme Interbancaria (di seguito denominata Archivio) di cui al D.LGS n. 507/99, al D.M. n. 458/2001 e al Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002. Con l'occasione, si segnala anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2002 della Circolare del Ministero della Giustizia n. 593 del 23 aprile 2002, contenente "Adempimenti relativi al decreto ministeriale 7 novembre 2001 n. 458 (Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento)", indirizzata ai presidenti delle corti d'appello, ai procuratori generali presso le corti d'appello ed alla Banca d'Italia, che contiene alcuni principi interpretativi del citato Decreto Ministeriale.

1. Le ragioni della nuova disciplina

Le modifiche alla legge 386/90 apportate dal Decreto Legislativo devono essere considerate alla luce degli interventi individuati nell'ultimo decennio dalla Banca d'Italia, dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione (CIPA) con riferimento ai sistemi di pagamento ed in particolare agli assegni bancari, di cui è stata effettuata un'ampia ricognizione nel "Libro Bianco sull'assegno". Tali interventi, promossi al fine di elevare la qualità del servizio reso alla clientela, hanno comportato un'imponente attività di revisione delle procedure interbancarie di scambio e l'attuazione di una serie di misure volte a conferire maggior fiducia all'assegno bancario, aumentandone la sicurezza. Sotto questo profilo, si rendeva necessario individuare azioni che, nel rispetto del processo di depenalizzazione concernente tale titolo di credito promosso da alcuni anni in Italia, risultassero idonee ad escludere dal mercato i soggetti ed i titoli "a rischio", creando filtri adeguati all'ingresso nel sistema medesimo di assegni bancari e postali che non assolvono alla funzione loro propria, risultando impagati. Attraverso il Decreto Legislativo si è data attuazione a tali esigenze, introducendo nel nostro ordinamento l'istituto della revoca di sistema come sanzione applicata al traente di assegni senza autorizzazione o provvista, in sostituzione della revoca bancaria di cui alla legge n. 386/90. Nello stesso contesto, e per rispondere alle medesime esigenze, va anche considerata la più evidente innovazione prodotta dalla nuova normativa, ossia la costituzione di un Archivio per censire i traenti degli assegni a vuoto, previsto quale indispensabile strumento per irrogare la revoca di sistema.

2. I presupposti per l'applicazione della nuova disciplina: gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo

In via preliminare sembra opportuno ribadire, ad integrazione di quanto già esposto nella citata lettera circolare del 14 gennaio 2000, prot. LG/000297, che i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previsti dalla nuova disciplina sono rimasti immutati rispetto alla normativa previgente. Non è cambiata infatti la definizione delle tipologie

suscettibili di sanzione: secondo gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo, che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 1 e 2 della L. 386/90, i fatti giuridicamente rilevanti sono:

- l'emissione di assegni senza autorizzazione;
- l'emissione di assegni senza provvista presentati al pagamento in tempo utile e non pagati nei 60 gg. successivi alla data di scadenza del termine di presentazione.

Per stabilire quindi se la banca sia tenuta ad attivarsi in relazione alla nuova disciplina - provvedendo, come si commenterà in seguito, a inviare l'informativa al Prefetto nel caso in cui non sia stato levato il protesto e ad inserire il nominativo del traente in Archivio è necessario verificare con attenzione se ricorrano i citati presupposti, con particolare riferimento al momento della presentazione al pagamento, che acquista una indubbia rilevanza nel caso di assegno emesso senza provvista. Perché ricorra infatti la fattispecie di cui all'art. 2, e cioè l'emissione di assegno senza provvista è necessario verificare se l'assegno sia stato presentato in tempo utile, e cioè nel termine previsto dall'art. 32 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, più comunemente noto come Legge Assegno. L'art. 2 della legge n. 386/90 non è stato infatti modificato dalla nuova disciplina nella parte concernente la definizione di "emissione di assegno senza provvista", bensì nella natura della sanzione applicata a tale fattispecie, consistente ora nell'irrogazione di una pena amministrativa pecuniaria che si sostituisce alla precedente sanzione penale. Pertanto, in merito al concetto di presentazione, va precisato che "condizione per l'esistenza dell'illecito in questione non è solo il mancato pagamento per difetto totale o parziale di provvista, ma anche che l'assegno sia stato presentato in tempo utile per il pagamento, vale a dire nei termini stabiliti dall'art. 32 L.A. e quindi entro otto giorni se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, e di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica. Tali termini decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data di emissione."

Anche la Suprema Corte, attraverso numerose pronunce, ha ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di emissione di assegni senza provvista, di cui all'art. 2 L. 386/90, è sufficiente il mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista al momento della presentazione in tempo utile, cioè entro il termine stabilito dall'art. 32 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. E' da ritenere quindi che la presentazione al pagamento presso la banca trattaria dopo lo spirare dei termini previsti dall'art. 32 L.A. non consenta di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista (così come previsti dal nuovo art. 2 della L. 386/90 modificato dal Decreto Legislativo) e non faccia sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi contemplati dalla disciplina sanzionatoria: quindi, non sarà effettuata alcuna comunicazione al Prefetto, e non sarà irrogata la revoca di sistema. Si rammenta peraltro che in ogni caso di revoca dell'autorizzazione (e quindi, sia che si tratti di una revoca "di sistema", sia che si tratti di una revoca "aziendale"), il trattario è tenuto ad effettuare l'inserimento in Archivio dei dati relativi agli assegni non restituiti, ai sensi dell'art. 10-bis, lett. b), della L. 386/90, introdotto dall'art. 36 del Decreto Legislativo, dell'art. 6 del Decreto Ministeriale e dell'art. 7 del Regolamento della Banca d'Italia, secondo quanto si preciserà in seguito. Per completezza, va anche osservato che può accadere che l'assegno sia stato presentato al pagamento in tempo utile, ma il notaio non lo protesti perché pervenutogli fuori termine: in tal caso, ricorreranno comunque gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative (e si dovrà quindi procedere alla trasmissione dell'informativa al Prefetto) e per l'irrogazione della revoca di sistema (sempre che l'assegno non sia stato pagato nei 60 gg. successivi alla scadenza del termine di presentazione, ai sensi degli artt. 3 e 8 della L. 386/90, su cui vedi infra), sebbene non sia più possibile levare il protesto del titolo. Indipendentemente infatti dalla levata del protesto, il nuovo modello sanzionatorio "prevede un doppio livello di interven-

to: il primo, di tipo classico, demanda la reazione all'illecito ad una progressione sanzionatoria che muove dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; consentendo, poi, in determinate ipotesi, il ricorso a misure interdittive amministrative, per affidarsi infine alla tutela penale nei casi in cui tali misure siano violate; l'altro, innovativo, anticipa l'intervento sanzionatorio, consentendo alle banche, nei casi di emissione dell'assegno in mancanza di autorizzazione o privo di provvista, di provocare direttamente tramite la revoca generalizzata delle autorizzazioni l'allontanamento (temporaneo) dal sistema bancario del soggetto che si è dimostrato inaffidabile". Il fatto che non sia mutata la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2 L. 386/90 consente anche di affermare, in linea con quanto condiviso dalla richiamata giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria formatasi a proposito della vecchia disciplina che il momento della consumazione dell'illecito coincide con quello dell'infruttuosa presentazione del titolo per il pagamento. Da ciò discende che la presentazione al pagamento, dopo il 4 giugno p.v., di assegni mancanti in tutto o in parte di provvista, può dar luogo a revoca di sistema, secondo quanto si preciserà in seguito.

3. Il pagamento tardivo dell'assegno emesso senza provvista

E' utile precisare che la nuova disciplina non ha innovato in merito al pagamento tardivo dell'assegno emesso senza provvista: i nuovi artt. 8 e 9 L. 386/90 prevedono infatti che né il procedimento amministrativo, né l'iscrizione nell'Archivio possano aver luogo qualora, nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, il traente abbia effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale (nella misura prevista dall'art. 3 L. 386/90, rimasto invariato) e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Tale pagamento può essere effettuato - oltre che nelle mani del portatore del titolo o del pubblico ufficiale che ha levato il protesto (o reso la constatazione equivalente) - anche "presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo".

Si fa pertanto rinvio su questo punto a quanto previsto nella lettera circolare LG/010921 del 28 dicembre 1990, ricordando che il termine ultimo per procedere al pagamento tardivo sarà indicato nel preavviso di revoca, ai sensi del nuovo art. 9-bis, e che la prova del pagamento tardivo deve essere fornita dall'interessato allo stabilimento trattario onde evitare l'inserimento in Archivio durante l'orario di apertura dello stesso, ai sensi dell'art. 15 (Preavviso di revoca) c. 2, del Decreto Ministeriale.

4. Le irregolarità formali degli assegni

Va ricordato incidentalmente, sebbene tale questione non sia strettamente connessa alla nuova disciplina, che gli adempimenti in esame si riferiscono ovviamente a casi in cui il pagamento venga rifiutato in relazione agli illeciti propriamente previsti dagli artt. 1 o 2 della L. 386/90, e non per altri motivi, non sanzionati dalla L. 386/90, da cui consegue eventualmente il solo protesto del titolo. E' necessario pertanto preliminarmente appurare se l'assegno presentato al pagamento non sia stato pagato, ad esempio, per irregolarità formali (perché alterato nella data, nell'importo, ecc.).

Occorre rammentare in tale ottica che sia la banca negoziatrice che la banca trattaria sono tenute ad effettuare un controllo sulla regolarità formale degli assegni negoziati e presentati al pagamento, controllo che logicamente precede quello della verifica, ad esempio, dell'esistenza o meno di provvista. Il riscontro di alterazioni dell'assegno comporta un identico impegno di diligenza qualificata per entrambe le banche e, in particolare, dottrina e giurisprudenza sono da tempo concordi sulla necessità che la trattaria effettui un controllo sull'integrità dell'assegno, escludendo l'avvenuta alterazione di elementi letterali, restando in difetto responsabile qualora abbia colposamente effettuato il pagamento di un assegno in presenza delle cennate alterazioni.

Un assegno alterato nell'importo, ad esempio, non consente di accertare se sia stato emesso senza provvista, mentre, se alterato nella data, non consente di verificare se sia stato o meno presentato in tempo utile; in entrambi i casi, non potendosi stabilire se ricorrano o meno i presupposti per l'applicazione della legge n. 386/90 è da ritenere che la banca trattaria, in mancanza del protesto da parte del pubblico ufficiale, non sia tenuta ad effettuare la comunicazione al Prefetto di cui all'art. 33 D.Lgs. 507/99, né ad attivarsi per l'applicazione della revoca di sistema.

5. Il ruolo del protesto

Altro aspetto di rilievo è quello concernente il ruolo da assegnare, alla luce delle novità introdotte, al protesto. La questione assume una sua indubbia rilevanza se si considera che il nuovo art. 8-*bis* L. 386/90, così come introdotto dall'art. 33 del Decreto Legislativo, prevede che, in mancanza del protesto, l'informativa al Prefetto necessaria per l'avvio del procedimento sanzionatorio debba essere curata dal trattario.

Ai sensi della previgente disciplina, giusta il dettato dell'art. 9 L. 386/90, che condizionava l'informativa di reato da parte del pubblico ufficiale alla levata del protesto del titolo, erano sorti dubbi interpretativi sulla necessità di procedere alla relativa richiesta anche nei casi in cui, da un punto di vista civilistico, ciò non fosse indispensabile, e cioè nel caso di assegni privi di firme di girata o addirittura emessi con la clausola "senza spese" o "senza protesto". La nuova legge, che depenalizza i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386/90, consente ora di superare le preoccupazioni in ordine alle conseguenze di carattere, appunto, penalistico derivanti dalla mancata levata del protesto, che dovrebbe essere quindi effettuato solo in considerazione dell'esigenza di tutelare le azioni di regresso, e rientrare quindi nell'ambito di applicazione strettamente civilistico suo proprio, a prescindere da altre considerazioni estranee alla sua funzione originaria (cfr. lettera circolare ABI del 14 gennaio 2000, prot. LG/00297).

6. I nuovi compiti per le banche

La nuova disciplina prevede l'applicazione di due tipologie diverse di sanzione per punire l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, che comportano l'espletamento da parte delle banche di alcune attività, innovative rispetto a quelle che derivavano dal rispetto della normativa previgente. Tali sanzioni, geneticamente connesse al verificarsi dell'illecito, ma che si discostano immediatamente nel loro *iter* applicativo, sono le seguenti:

- la sanzione amministrativa, applicata dal Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno al termine di un apposito procedimento, conseguente alla ricezione del rapporto, di accertamento dell'illecito trasmesso dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o, nei casi in cui il protesto non sia stato levato, alla ricezione dell'informativa da parte del trattario;
- la revoca di sistema, ossia il divieto di emettere assegni bancari o postali nel periodo in cui il nominativo del soggetto revocato risulta iscritto nell'Archivio, alla cui alimentazione provvedono le banche nonché gli uffici postali.

Si illustra di seguito il contenuto specifico delle attività poste a carico delle banche, connesse all'applicazione delle sanzioni appena ricordate.

7. L'informativa al Prefetto

Ai sensi dell'art. 8-bis, commi 1 e 2, L. 386/90, introdotto dall'art. 33 del Decreto Legislativo, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative è avviato, nei casi in cui l'assegno non sia stato pagato per mancanza di autorizzazione o di provvista, dopo la trasmissione al Prefetto territorialmente competente:

- del rapporto di accertamento della violazione da parte del pubblico ufficiale nel caso in cui sia stato levato il protesto, o effettuata la dichiarazione equivalente;

- dell'informativa inviata direttamente dalla banca trattaria, nel caso in cui non sia stato levato il protesto, né effettuata la dichiarazione equivalente.

Tale informativa va trasmessa nel più breve tempo possibile nella fattispecie di mancanza di autorizzazione, mentre nel caso di mancanza o insufficienza di provvista è necessario attendere il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 8, e cioè il mancato pagamento tardivo dell'assegno medesimo.

Allo scopo di fornire agli operatori un ausilio per quanto concerne le attività di competenza delle banche nella trasmissione della citata informativa ai Prefetti, l'Associazione ha curato anche la redazione di un apposito schema, concordato con il Ministero dell'Interno e da questi diffuso alle Prefetture, per il quale si rinvia alla lettera circolare 22 gennaio 2002, prot. LG/00478. Si rammenta che l'informativa al Prefetto dovrà essere completa, contenere cioè tutti i dati indicati nello schema allegato alla lettera circolare appena citata, e quindi sia i dati del traente dell'assegno, sia i dati dell'intestatario del conto corrente sul quale l'assegno medesimo risulta essere stato emesso, in modo da consentire all'Autorità amministrativa di disporre di tutti gli elementi atti a ricostruire esattamente la fattispecie verificatasi. Per quanto concerne invece i soggetti da iscrivere nell'Archivio, adempimento che risponde a presupposti diversi da quelli che caratterizzano il ruolo del procedimento amministrativo, si rinvia alle considerazioni svolte nel par. 8.3.

8. La revoca di sistema e l'Archivio

La depenalizzazione dell'emissione illecita degli assegni deve essere inquadrata nell'ottica di una "evoluzione del sistema bancario verso una sempre più efficace ed efficiente gestione organizzativa del credito": l'istituto della revoca di sistema conseguente all'iscrizione in Archivio, mutuato dalla legislazione francese, costituisce la più rilevante espressione di tale evoluzione, nonché la principale novità introdotta dalla riforma. Esso sostituisce, a livello sanzionatorio, la revoca aziendale, e si differenzia sia dall'interdizione prefettizia, che è una sanzione amministrativa accessoria, sia dall'interdizione giudiziale, che è pena accessoria che consegue alla condanna per il reato di cui all'art. 7 della L. 386/90 (come sostituito dall'art. 32 del Decreto Legislativo). L'iscrizione in Archivio, effettuata dal trattario, comporta la revoca (della durata di sei mesi) di ogni autorizzazione ad emettere assegni (art. 9, comma 3, L. 386/90, introdotto dall'art. 34 del Decreto Legislativo), nonché il divieto per qualunque banca ed ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente, e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'Archivio, anche se emessi nei limiti della provvista, per un identico periodo. Nel far rinvio per gli aspetti prettamente tecnici ai manuali operativi predisposti per i singoli segmenti che compongono l'Archivio - previsti dall'art. 21 del Regolamento della Banca d'Italia e dall'allegato "Tempi di funzionamento", e precisamente: CAPRI (Centrale Allarme PROCEDURA Impagati), PASS (PROCEDURA Assegni Sottratti e Smarriti), CARTER (CARTE Revocate), PROCAR (PROCEDURA CARte), ASA (Assegni Sanzioni Amministrative), ASP (Assegni Sanzioni Penali) - si commentano di seguito le disposizioni relative all'irrogazione della revoca di sistema e, più in generale, agli aspetti operativi connessi al funzionamento stesso dell'Archivio. Al riguardo, è necessario innanzitutto tenere ben distinti i profili concernenti la revoca di sistema, che costituisce una sanzione irrogata ai soggetti traenti assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, i cui nominativi vengono inseriti in Archivio, dalle altre finalità al cui raggiungimento l'Archivio stesso è indirizzato, che riguardano la necessità di ottenere l'innalzamento del livello della qualità dei pagamenti, mediante una base-dati a disposizione del sistema che può così appurare se gli assegni siano stati smarriti, rubati o non restituiti, se ai titolari delle carte medesime sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo o se le carte stesse siano state anch'esse smarrite o ruba-

te.

8.1 Preavviso di revoca

Particolare rilievo viene conferito alle modalità con le quali va comunicato al traente il preavviso di revoca, da cui potrà conseguire l'iscrizione in Archivio (cfr. art. 9-bis L. 386/90). Con tale preavviso – da inviare solo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2 L. 386/90 (e cioè in caso di emissione di assegno senza provvista) – il trattario comunica al traente, entro dieci giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno (non pagato per mancanza totale o parziale di provvista) che, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno (per determinare il quale cfr. art. 32 L. A.), senza che egli abbia provveduto ad effettuarne il pagamento (fornendone la prova), inserirà il suo nominativo nell'Archivio. Nella comunicazione il traente sarà invitato anche a restituire alla scadenza di tale termine - e sempre che non abbia effettuato il pagamento - tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche ed agli uffici postali che li hanno rilasciati. L'invio al traente del preavviso di revoca costituisce il necessario presupposto per l'inserimento in Archivio, in quanto il trattario, se non vi provveda, non potrà procedere alla trasmissione della connessa segnalazione. L'iscrizione in Archivio non potrà comunque avvenire se non decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento di detto preavviso (art. 9-bis, comma 3). Il mancato rispetto da parte del trattario del termine per l'invio del preavviso comporta l'obbligo a suo carico di pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per assegno (art. 9-bis, comma 5). Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Ministeriale, i dieci giorni in parola sono "lavorativi bancari", giusta quanto disposto dal secondo cpv. del citato comma 3, in base al quale: "Per la trasmissione dei dati all'Archivio e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari". Questo principio è confermato dalla citata Circolare del Ministero della Giustizia n. 593 del 23 aprile 2002 (cfr. punto 3, Trasmissione dei dati nell'archivio, ultimo cpv.). Nel preavviso di revoca dovrà informarsi il traente che:

- decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 8 della L. 386/90 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento il suo nominativo sarà iscritto in Archivio, ed a tal fine il trattario medesimo dovrà indicare anche la data dell'eventuale iscrizione secondo l'art. 4, comma 5 del Regolamento della Banca d'Italia;
- dalla data dell'iscrizione gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni;
- dovrà restituire, alla scadenza del predetto termine di 60 gg., e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

Quanto alle modalità con le quali comunicare al traente il preavviso di revoca, l'art. 9-bis L. 386/90 ne ha previsto l'invio con "telegramma, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento". Per il caso, da considerare evidentemente residuale, della mancanza di certezza in ordine all'effettiva ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del traente, si richiamano le considerazioni già svolte in varie occasioni sul tema (vedi, ad es. Pareri ABI n. 1, pag. 104), ed in particolare sulla possibilità per la banca trattaria, allorché pervenga alla stessa la richiesta della documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo in parola, di produrre la lettera raccomandata inviata al domicilio del traente, così come restituita dagli uffici postali per "compiuta giacenza". Si ricorda inoltre che il traente (art. 9-ter) è tenuto ad eleggere domicilio all'atto della conclusione della convenzione

di assegno, ed a comunicare eventuali variazioni di tale luogo. Sul punto si fa rinvio a quanto già illustrato nella citata lettera circolare del 4 marzo u.s., rammentando che, per le convenzioni di assegno che saranno stipulate posteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 9-ter, e cioè dal 4 giugno 2002, il cliente dovrà effettuare, all'atto della stipula della convenzione medesima, una specifica elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis. Quanto alla decorrenza del termine per l'invio da parte del trattario di tale preavviso, l'art. 9-bis, comma 2, prevede che esso vada calcolato dal momento della presentazione al pagamento del titolo. La normativa ha considerato le difficoltà di effettuare i controlli sulla fisicità del titolo, ed in particolare sulla corrispondenza della firma di traente allo specimen depositato necessari prima dell'invio del preavviso di revoca al traente, nel caso di presentazione telematica dell'assegno al pagamento (Check Truncation) e, nel riconoscere espressamente l'esistenza di tale forma di presentazione (cfr. art. 15 del Decreto Ministeriale), ha dettato un regime particolare per il calcolo di detti termini in relazione a questa fattispecie. Nell'art. 6 (Assegni senza provvista e senza autorizzazione), commi 1 e 2 del Regolamento della Banca d'Italia, si precisa infatti che:

- in caso di trasmissione telematica delle informazioni relative ad un assegno da parte dell'ente negoziatore del titolo all'ente trattario, quest'ultimo provvede ad effettuare i necessari controlli e a comunicarne l'esito al negoziatore del titolo con le modalità ed entro il termine massimo previsto dagli accordi interbancari che disciplinano le relative procedure;
- per gli effetti di cui all'art. 9-bis, comma 2, della L. 15 dicembre 1990, n. 386, "l'assegno si intende presentato al pagamento nel giorno di scadenza del termine massimo di cui al comma precedente."

In tal modo, il dies a quo per il calcolo del termine relativo all'invio del preavviso di revoca decorre dal termine ultimo per la comunicazione di impagato nell'ambito della predetta procedura di troncamento degli assegni: tale termine massimo coincide attualmente con il terzo giorno lavorativo successivo a quello di regolamento nel sistema nazionale di compensazione (sottosistema "dettaglio") dell'importo del titolo conseguente all'invio delle relative informazioni dal negoziatore al trattario (cfr. Accordo per il servizio di incasso assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia, cap. 6, art. 6.2.2 e Regolamento applicativo SITRAD/RNI, cap. 9, art. 9.6.5.1).

Poiché in base a quanto previsto dal medesimo art. 6, c. 3, chi è in possesso del titolo (la banca negoziatrice) deve procedere senza indugio alla trasmissione del titolo medesimo al trattario – e ciò avverrà, secondo le predette regole interbancarie, tramite Stanza di compensazione – quest'ultimo potrà disporre di un tempo sufficiente ad effettuare i necessari controlli sulla materialità dell'assegno e sulla sua effettiva emissione da parte del traente prima di inviare il preavviso stesso. In tal modo, eviterà che si producano a carico del trattario, senza colpa di quest'ultimo, le ricordate conseguenze previste dal comma 5 dell'art. 9-bis (obbligo di pagare gli assegni emessi dopo la scadenza del termine appena commentato). Si evidenzia l'importanza della previsione normativa della presentazione al pagamento effettuata in via telematica (che nella Check Truncation avviene nel giorno di regolamento nella compensazione nazionale dei relativi flussi telematici), in quanto la stessa risolve incertezze interpretative sorte in relazione alla possibilità stessa di ritenere equivalente tale forma di presentazione a quella effettuata materialmente allo sportello trassato, o alla Stanza di compensazione ai sensi dell'art. 34 L.A. Del resto, anche la dottrina più recente non mette più in discussione tale equivalenza, osservando in particolare che "se si dovesse opinare in modo diverso, e cioè ritenere che la Check Truncation non equivale a presentazione per il pagamento, si arriverebbe all'assurdo che per detto assegno manca la normale presentazione e vi è solo quella formale per la levata del

protesto”.

8.2 Integrazione della normativa interbancaria in tema di presentazione in via telematica (check truncation) dell'assegno al pagamento

Sia nel caso della comunicazione di preavviso connessa con l'emissione di assegno in difetto di provvista e dell'eventuale, successiva segnalazione all'Archivio, sia nel caso dell'iscrizione in Archivio per emissione di assegno senza autorizzazione, è comunque necessario che l'ente trattario sia sempre posto nella condizione di verificare la correttezza formale del titolo “troncato” del quale abbia comunicato il mancato pagamento. A questo fine, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6 del Regolamento della Banca d'Italia in ordine all'esigenza che, ai fini del rispetto dei termini previsti per il “preavviso di revoca”, chi è in possesso del titolo proceda senza indugio a trasmetterlo al trattario, nonché, più in generale, della necessità che tale criterio sia esteso a tutti gli assegni trattati con la procedura interbancaria di “check truncation” e comunicati impagati con motivazione riferibile alla “mancanza di autorizzazione” o al “difetto di provvista”, per le ineludibili esigenze di verifica del soggetto trattario, si procede coerentemente ad integrare la normativa interbancaria in tema di incasso degli assegni. In relazione a ciò, l'art. 6.1.9 “Check truncation – Titoli troncabili” del cap. 6 dell'Accordo per il servizio di incasso di assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia è modificato, con decorrenza dal 4 giugno 2002 e con riferimento agli assegni emessi e negoziati a partire da tale data, con l'introduzione di una norma del seguente tenore:

“Qualora gli assegni bancari “troncati” siano comunicati impagati dal trattario con motivazione riferita alle fattispecie di “mancanza di autorizzazione” o “difetto di provvista”, i titoli in questione devono essere consegnati al trattario stesso a cura del soggetto negoziatore, nel più breve tempo possibile, tramite Stanza di compensazione”.

Uguale norma è aggiunta, con la stessa data di validità sopra indicata, nel cap. 9 del Regolamento applicativo SITRAD/RNI, all'art. 9.6.1.1.

8.3 Legittimazione passiva all'iscrizione in Archivio ai fini dell'irrogazione della revoca di sistema

Per quanto riguarda i soggetti legittimati passivamente all'irrogazione della revoca di sistema conseguente all'iscrizione in Archivio, si osserva che l'art. 9 L. 386/90, anche nel nuovo testo modificato dal D.Lgs. n. 507/99, prevede che la stessa sia irrogata al traente, con alcune precisazioni, fornite sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale. Tale articolo prevede che, nei casi di cui all'art. 9 della L. 386/90 (e quindi di mancato pagamento di un assegno per mancanza di autorizzazione o provvista) il trattario debba comportarsi nella maniera di seguito descritta:

- a) a fronte dell'emissione di assegno per il quale è richiesta la firma congiunta, il trattario trasmette i dati di tutti coloro che hanno sottoscritto il titolo;
- b) a fronte di delega di traenza, il trattario trasmette i dati relativi al soggetto delegante;
- c) a fronte di assegno emesso in nome e per conto di un ente, anche privo di personalità giuridica, il trattario trasmette i dati dell'ente.

Con riferimento ai casi sopra elencati, è importante esprimere alcune considerazioni in merito ai soggetti da iscrivere in Archivio anche alla luce delle causali di mancato pagamento recentemente codificate dal Ministero delle attività produttive, e diffuse precedentemente all'emanazione del Decreto Ministeriale (con circolare del 30 aprile 2001, cfr. ns. lettera circolare del 12 luglio 2001, prot. LG/SP 004720). Fermo restando che le causali medesime vanno comunque utilizzate per stabilire se ci si trovi di fronte ad un caso di violazione degli artt. 1 o 2 della L. 386/90, vanno attentamente valutate le situazioni concrete che si possono verificare. Particolare attenzione va

riservata a questo proposito alle ipotesi di cui alla causale 13 Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex “firma non autorizzata” e “firma revocata”) o carente di potere (emissione in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati), in cui il protesto viene levato nei confronti del firmatario, in applicazione dell’art. 14 L.A., che recita: “chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri”. Ciò premesso, per quanto concerne il soggetto da iscrivere in Archivio, le causali ministeriali dovranno essere sempre “lette” alla luce di quanto previsto dal predetto art. 5 del Decreto Ministeriale. Si descrivono di seguito, a titolo di esempio, alcuni casi che possono ricorrere nella pratica.

a) Assegno emesso su conto cointestato a firma congiunta.

Qualora tutti i cointestatarî abbiano firmato l’assegno senza disporre (ad es., causali 10 o 11) dell’autorizzazione del trattario, tutti i nominativi dei soggetti firmatari saranno inseriti in Archivio. Se, al contrario, l’assegno è sottoscritto solo da alcuni dei cointestatarî, ed è stato quindi emesso in violazione dell’obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati, saranno inseriti in Archivio i nominativi dei soli firmatari (causale 13). Va detto inoltre che, qualora il conto corrente sia cointestato a più persone con firma disgiunta, l’iscrizione in Archivio opererà nei confronti del contitolare del conto firmatario dell’assegno emesso senza autorizzazione o provvista, e non degli altri contitolari.

b) Assegno emesso dal delegato alla traenza

Sarà iscritto in Archivio il delegante, ma sempre che il delegato abbia agito nei limiti della delega conferitagli. In caso contrario, il delegato avrà agito in carenza di potere, e quindi dovrà essere iscritto in Archivio (causale 13).

c) Assegno emesso a valere su conto corrente intestato ad un ente.

Con riferimento unicamente a tale ipotesi, il Decreto Ministeriale specifica che l’iscrizione avvenga a nome dell’ente, ma soltanto nel caso in cui vi sia la spendita del nome dell’ente medesimo. La scelta operata in proposito dal legislatore è da ritenersi riconducibile al fatto che, tenuto conto del rapporto di immedesimazione organica tra l’ente e la persona fisica che lo rappresenta, l’ente stesso deve considerarsi emittente il titolo. Si rammenta in proposito che dottrina e giurisprudenza ritengono valida la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti purché la stessa risulti apposta per gli enti medesimi, anche in assenza dell’utilizzo di formule sacramentali e solenni. Naturalmente, secondo un principio di effettiva iscrivibilità del traente, il medesimo art. 5 del Decreto Ministeriale precisa, al secondo comma, che qualora il traente stesso non sia identificabile, il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati all’Archivio. Ciò si rivela di particolare importanza per alcuni casi di emissione di assegno in mancanza di autorizzazione in cui, pur essendo possibile effettuare la levata del protesto a nome del soggetto che ha firmato l’assegno, la banca tuttavia non disponga dei dati identificativi dello stesso necessari per l’iscrizione in Archivio (si vedano, ad esempio, le causali 15 e 16). Tutto ciò premesso, va ribadito che le previsioni citate si riferiscono alla revoca di sistema, come tale contemplata dalla normativa in commento, revoca che discende, quindi, da un obbligo di legge. Resta fermo che la banca può comunque applicare la revoca della convenzione di assegno ex contractu anche al di fuori delle ipotesi specificatamente previste dalla citata disciplina sanzionatoria, attivando, appunto, i poteri ad essa contrattualmente riconosciuti, e nell’osservanza delle relative disposizioni, sulla base di valutazioni, da effettuare ca-

so per caso, che possano suggerire l'opportunità di revocare la convenzione medesima anche ad altri soggetti collegati con quello che viene iscritto in Archivio (cfr. sul punto le considerazioni già espresse in proposito nella citata lettera circolare ABI del 28 dicembre 1990, p. 7). Può quindi accadere che, sebbene la revoca di sistema, e quindi ex lege, sia stata comminata al delegante che viene censito in Archivio, la banca sia indotta ad attivare la revoca ex contractu anche nei confronti del delegato, intestatario di altri conti presso la banca medesima, o nei confronti di altri cointestatari di un medesimo conto corrente, sebbene non assoggettati all'iscrizione in Archivio ex art. 5 del Decreto Ministeriale. Ovviamente, l'ambito di operatività della revoca ex contractu rimane limitato alla sfera della singola banca, che può comunque orientarsi nel senso appena descritto, sulla base di una scelta autonoma, conseguente ad una attenta valutazione delle diverse posizioni soggettive e, più in generale, del rapporto di fiducia che deve intercorrere con i clienti abilitati attraverso la convenzione di assegno.

8.4 Alimentazione dell'Archivio

Verificatisi i presupposti necessari per l'iscrizione, la trattaria, secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della L. 386/90, nonché dalle precisazioni in merito alla tipologia di dati di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale, integrate dall'art. 2, comma 2 del Regolamento della Banca d'Italia, predispone il flusso informatico necessario per l'inserimento in Archivio del nominativo di colui che è legittimato passivamente all'iscrizione medesima (vedi supra) nel rispetto delle istruzioni tecniche (cd. "manuale operativo" di cui all'art. 1, lettera h del citato Regolamento della Banca d'Italia) e secondo la tempistica che sarà commentata nell'apposito paragrafo (vedi infra).

Ai fini di una corretta individuazione del soggetto da censire, attese anche le delicate conseguenze derivanti dal censimento medesimo, si è previsto, tra l'altro, l'inserimento del codice fiscale, relativamente al quale si fa rinvio a quanto già commentato nella precedente lettera circolare prot. LG/SP del 4 marzo 2002.

8.5 Dati non nominativi da inserire in Archivio connessi alla revoca di sistema

Va ricordato che, ai sensi del nuovo art. 10-bis della L. 386/90, lett. b), e dell'art. 6 del Decreto Ministeriale, allo scopo di garantire la completezza delle informazioni contenute in Archivio relativamente alla revoca di sistema, e in maniera da assicurare quindi al massimo grado il funzionamento delle misure di deterrenza all'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, devono essere inseriti in Archivio non solo i dati anagrafici dei traenti a cui sia irrogata la revoca di sistema, ma anche i dati degli assegni non restituiti da parte dei traenti stessi:

- dopo la revoca dell'autorizzazione, e anche se questa sia avvenuta per motivi esclusivamente contrattuali e non sanzionatori;
- ovvero dopo l'applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui all'art. 10-bis, comma 1, lett. c) L. 386/90.

Il Regolamento della Banca d'Italia precisa altresì, all'art. 7, comma 2, che il trattario debba iscrivere in Archivio anche i dati degli assegni non restituiti dal proprio correntista, già iscritto da altro trattario.

8.6 Altri dati da inserire in Archivio non connessi alla revoca di sistema

Oltre a quanto previsto relativamente all'inserimento dei dati concernenti l'interdizione all'emissione di assegni, la legge prevede l'inserimento in Archivio (art. 10-bis L. 386/90) anche dei dati relativi ai titolari delle carte di pagamento revocate, alle carte stesse, agli assegni smarriti o rubati, ed alle carte di pagamento smarrite o rubate (cfr. art. 10-bis L. 386/90, lett. d, e, ed f). Ciò deriva da esigenze non già sanzionatorie, ma di difesa del sistema dei pagamenti, al fine di tutelarne i profili di affidabilità. E' stato osservato che "la costituzione dell'Archivio può essere considerata

un passo in avanti compiuto dal sistema dei controlli in direzione della soddisfazione dei fabbisogni di regolamentazione espressi dal settore dei servizi di pagamento, e che (...) offre la possibilità di monitorare in larga misura la qualità dei pagamenti dei privati e, quindi, il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte”, coerentemente con le linee guida di difesa del sistema dei pagamenti delineate a suo tempo nel Libro Bianco (cfr. supra). Va precisato che, per quanto riguarda il censimento dei soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento, esso consegue non a qualunque motivo di revoca, ma solo qualora la revoca stessa derivi dal mancato pagamento o dalla mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate (art. 7 del Regolamento della Banca d’Italia); tale limitazione, rispetto alle possibili causali di revoca, è funzionale all’identificazione, in modo univoco ed oggettivo, dei “cattivi pagatori”, cioè di coloro che hanno la responsabilità di garantire l’esistenza della provvista. Quanto all’individuazione dei soggetti da censire, l’art. 7 del Decreto Ministeriale fa rinvio alla persona di colui che è da considerare, ai sensi della disciplina contrattuale, responsabile dell’utilizzo delle carte medesime.

8.7 Modalità e tempi per la trasmissione dei dati all’Archivio

Le fasi temporali nelle quali si articola il ciclo operativo di funzionamento dell’Archivio sono definite, sia in termini generali, sia negli aspetti specifici propri di ciascun segmento, dall’art. 4 del Regolamento della Banca d’Italia e dall’allegato “Tempi di funzionamento” dallo stesso richiamato.

1) Fase di segnalazione (inserimenti, rettifiche, cancellazioni)

Nella prima di tali fasi, dedicata all’alimentazione dell’Archivio, i soggetti tenuti all’invio delle segnalazioni alla sezione centrale dell’Archivio stesso procedono, secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 3, del Decreto Ministeriale, alla trasmissione delle stesse con le procedure telematiche a tale scopo predisposte e dettagliatamente descritte nella documentazione contenente le istruzioni tecniche e costituenti il manuale operativo dell’Archivio. Per l’attività di trasmissione delle segnalazioni, nonché per quella di ricezione del flusso di ritorno dei dati, come più avanti specificato, il secondo comma dell’art. 4 del Regolamento della Banca d’Italia precisa che ciascun ente segnalante privato può avvalersi di altro ente segnalante a ciò delegato, nel rispetto delle disposizioni della L. 675/96. A ricezione delle segnalazioni, l’ente concessionario del servizio di gestione dell’archivio e responsabile del trattamento dei dati (ente responsabile) procede alla verifica della completezza degli stessi, per ciò intendendo la conformità del flusso informativo reso dagli enti segnalanti a quanto previsto dal manuale operativo, rinviando le segnalazioni, in caso di incompletezza, per le necessarie rettifiche e integrazioni al soggetto mittente, che rimane responsabile dell’eventuale ritardo nell’iscrizione in Archivio determinato dal tempo occorrente per la correzione e la ritrasmissione dei dati (si vedano, al riguardo, gli artt. 3, comma 2, e 9, comma 1, del Decreto Ministeriale, nonché l’art. 5 del Regolamento della Banca d’Italia). A questo riguardo, con riferimento alla correttezza dell’informazione relativa al codice fiscale del soggetto segnalato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento della Banca d’Italia in tema di ammissibilità delle segnalazioni di revoca anche in mancanza del codice fiscale del soggetto non residente, nelle more della sua acquisizione, il citato art. 5 del Regolamento della Banca d’Italia precisa, al comma 3, che il segnalante, qualora sia in possesso di dati relativi al codice fiscale del soggetto da segnalare che potrebbero risultare incongruenti al controllo (cfr. ad es. il caso dei cd. “omocodici”) può, sotto la propria responsabilità e in conformità con quanto previsto dal manuale operativo, confermare sin dall’inizio l’informazione, inserendo nel messaggio di segnalazione l’indicazione che la stessa deve essere comunque accettata. In mancanza di tale indicazione, poiché

l'incongruenza del codice fiscale rilevata dal controllo dell'ente responsabile produce il rifiuto della segnalazione, il segnalante si troverebbe a dover procedere all'invio di un nuovo messaggio uguale al precedente e contenente la conferma del dato, restando, come sopra accennato, responsabile per l'eventuale ritardo nell'iscrizione in Archivio. Sempre in tema di rettifica delle segnalazioni, si sottolinea quanto disposto dal comma 5 del richiamato art. 5 del Regolamento della Banca d'Italia con riferimento alla sostituzione di una segnalazione acquisita in archivio in quanto formalmente corretta, ma che non consente l'identificazione del soggetto da revocare: in presenza di tale sostituzione, i termini di efficacia della revoca di sistema decorrono dall'iscrizione in archivio della nuova segnalazione. In proposito, tenuto conto dei profili di responsabilità in capo al soggetto segnalante per la tempestività degli inserimenti in Archivio delle revoche, è opportuno richiamare le indicazioni del manuale operativo in ordine all'esigenza di utilizzare il messaggio di rettifica nei casi di segnalazioni nelle quali la presenza di dati errati consenta comunque l'identificazione del soggetto da revocare (in sostanza, il messaggio di rettifica non modifica i termini di decorrenza dell'inserimento originario), limitando il ricorso alla sequenza "cancellazione più nuovo inserimento" ai soli casi di segnalazioni i cui dati non consentano la corretta identificazione del revocato. Si rammenta infine che il comma 6 del citato art. 5 del Regolamento della Banca d'Italia prevede che l'ente segnalante debba curare, sempre sotto la propria responsabilità, le necessarie comunicazioni ai soggetti interessati per i casi di ritardata iscrizione dovuta a segnalazione tardiva, incompleta, con codice fiscale incongruo, ovvero di segnalazione sostitutiva di una precedente che non consentiva l'identificazione del soggetto da revocare. Tali comunicazioni dovranno ad esempio riguardare la data effettiva di iscrizione in Archivio del soggetto revocato, a modifica di quella a suo tempo comunicata con il preavviso di revoca. Circa i termini temporali stabiliti per la svolgimento dell'attività di segnalazione alla sezione centrale dell'Archivio nell'ambito di ciascun giorno di operatività dello stesso (funzionante in tutti i giorni lavorativi bancari secondo il calendario nazionale cfr. art. 1, lettera g), e art. 3 del Regolamento Banca d'Italia), l'allegato "Tempi di funzionamento" al Regolamento della Banca d'Italia indica quanto di seguito riportato:

- per il Segmento CAPRI (Centrale Allarme PRocedura Impagati), contenente i dati relativi alle revoche dell'autorizzazione ad emettere assegni (artt. 1, 2 e 9 della L. 386/90 e art. 5 del Decreto Ministeriale), la trasmissione, dei dati dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'archivio deve avvenire tra le ore 05.00 e le ore 11.00 del giorno T, intendendo per giorno T:
- per le revoche a fronte di emissione di assegno senza autorizzazione, il giorno lavorativo di segnalazione compreso nel periodo di venti giorni dalla presentazione al pagamento del titolo (previsto alla lettera a del secondo comma dell'art. 9 della L. 386/90);
- per le revoche connesse con l'emissione di assegno in difetto, di provvista, il primo, giorno lavorativo successivo al periodo, di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo (cfr. artt. 8, 9, comma 2, lettera b), e 9-bis, comma 3, della L. 386/90);
- per il Segmento PASS (Procedura Assegni Sottratti e Smarriti), contenente i dati relativi ai moduli di assegno sottratti o smarriti o bloccati per altri motivi (18) (art. 8 del Decreto Ministeriale e art. 9 del Regolamento Banca d'Italia) ovvero non restituiti dopo la revoca dell'autorizzazione (di sistema o aziendale) o dopo l'applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della L. 386/90 (art. 6 del Decreto Ministeriale e art. 7 del Regolamento Banca d'Italia), la trasmissione dei dati dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'archivio deve avvenire tra le ore

05.00 e le ore 22.00 del giorno T, intendendo per giorno T il giorno (giorno lavorativo bancario, con facoltà per gli enti segnalanti di utilizzare la giornata di sabato) nel quale:

- gli enti segnalanti privati ricevono la comunicazione di furto, di smarrimento o di blocco per altri motivi;
- quello in cui si riscontra che un proprio correntista autorizzato a trarre assegni è stato iscritto in archivio da altro ente trattario;
- quello nel quale si dispone una revoca aziendale;
- per il Segmento CARTER (CARTE Revocate), nel quale sono contenuti i dati nominativi relativi alle revoche dall'utilizzo delle carte di pagamento, la trasmissione dei dati dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'Archivio ha luogo tra le ore 05.00 e le ore 11.00 del giorno T, intendendo per giorno T il giorno in cui è disposta la revoca dall'utilizzo della carta di pagamento;
- per il Segmento PROCAR (PROcedura CARte), nel quale sono contenuti i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte, la trasmissione dei dati dagli enti segnalanti alla sezione centrale dell'Archivio ha luogo tra le ore 05.00 e le ore 11.00 del giorno T, intendendo per giorno T il giorno in cui è disposta la revoca dall'utilizzo della carta di pagamento (ovvero nel quale viene ricevuta la comunicazione di furto o smarrimento, ex art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia).

2) Fase di divulgazione

Nella seconda fase del ciclo di funzionamento dell'Archivio, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 9 del Decreto Ministeriale, l'ente responsabile della gestione dell'Archivio, verificata la correttezza delle segnalazioni e acquisite le rettifiche e le integrazioni inviate in tempo utile dai segnalanti, trasmette il flusso dei dati ricevuti nel corso della prima fase a tutti i soggetti segnalanti tenutari delle sezioni remote dell'Archivio, direttamente o tramite i soggetti dagli stessi delegati, affinché siano effettuati i necessari controlli.

E' in questa fase che si determinano, con la divulgazione dei dati dalla sezione centrale dell'Archivio ai segnalanti, sia il flusso di ritorno delle segnalazioni nei confronti di ciascun segnalante, sia la piena conoscibilità delle segnalazioni presso tutti i titolari delle sezioni remote dell'Archivio, in modo che gli stessi possano provvedere agli indispensabili riscontri amministrativi necessari al completamento del processo di attivazione della revoca di sistema, per il quale si rinvia al successivo punto 3 (cfr. art. 9, c. 3 del Decreto Ministeriale).

I termini temporali della fase in questione, indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento" al Regolamento della Banca d'Italia, sono i seguenti:

- Segmento CAPRI: dalle ore 11.00 del giorno T alle ore 15.00 del giorno T+1, divulgazione dei dati dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati che ricevono direttamente i flussi. Gli enti segnalanti delegati alla ricezione dei flussi da altri enti segnalanti provvedono a inviare i dati ricevuti a questi ultimi entro le ore 18.00 del giorno T+1;
- Segmento PASS: dalle ore 05.00 del giorno T alle ore 03.00 del giorno T+1, divulgazione dei dati dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati che ricevono direttamente i flussi. Gli enti segnalanti delegati alla ricezione dei flussi da altri enti segnalanti provvedono a inviare i dati ricevuti a questi ultimi entro le ore 05.00 del giorno T+1;
- Segmento CARTER: dalle ore 11.00 del giorno T alle ore 15.00 del giorno T+1, divulgazione dei dati dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati che ricevono direttamente i flussi. Gli enti segnalanti delegati alla ricezione dei flussi da altri enti se-

gnalanti provvedono a inviare i dati ricevuti a questi ultimi entro le ore 18.00 del giorno T+1;

- Segmento PROCAR: dalle ore 11.00 del giorno T alle ore 15 del giorno T+1, divulgazione dei dati dalla sezione centrale agli enti segnalanti privati che ricevono direttamente i flussi. Gli enti segnalanti delegati alla ricezione dei flussi da altri enti segnalanti provvedono a inviare i dati ricevuti a questi ultimi entro le ore 18.00 del giorno T+1.

3) Fase di iscrizione in archivio

Il terzo comma dell'art. 9 del Decreto Ministeriale stabilisce che gli effetti dell'iscrizione in Archivio si producano nel momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dell'Archivio sono consultabili presso le sezioni remote dello stesso.

In coerenza con tale disposizione è descritta nel primo comma dell'art. 4 del Regolamento della Banca d'Italia la terza delle fasi temporali di funzionamento dell'Archivio, quella nella quale si realizza l'iscrizione delle segnalazioni in Archivio.

I termini temporali dell'iscrizione effettiva nell'Archivio sono così indicati nell'allegato "Tempi di funzionamento" al Regolamento della Banca d'Italia:

- Segmento CAPRI: l'iscrizione in Archivio dei dati ricevuti dagli enti segnalanti e i conseguenti effetti si determinano alle ore 00.00 del giorno T+2;

- Segmento PASS: i dati sono iscritti in Archivio in concomitanza con la loro divulgazione;

- Segmento CARTER: l'iscrizione in Archivio dei dati ricevuti dagli enti segnalanti ha luogo alle ore 00.00 del giorno T+2;

- Segmento PROCAR: i dati sono iscritti in Archivio in concomitanza con la loro divulgazione.

9. Responsabilità

L'istituzione dell'Archivio, l'alimentazione e la consultazione dello stesso comportano l'assunzione di una serie di responsabilità a carico dei soggetti segnalanti connesse alla corretta osservanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa.

La legge prevede in proposito, per le banche, un doppio livello di responsabilità:

- sul piano civilistico, in quanto l'omessa o ritardata iscrizione in Archivio, nonché la consegna di moduli di assegno a persona iscritta comporta, ai sensi dell'art. 10 L. 386/90, l'assunzione di una responsabilità solidale della banca con il traente, limitata a venti milioni per assegno, nei confronti del prestatore;

- sul piano penalistico, poiché il nuovo art. 125 c. 2 della Legge Assegno, sostituito dall'art. 37 comma 2 del DLGS prevede la punibilità con la reclusione fino ad un anno, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, del dipendente responsabile che consegna moduli di assegno a persona interdetta censita nell'Archivio.

E' possibile desumere inoltre, sul piano civilistico, altre fonti di responsabilità connesse all'attività di alimentazione dell'Archivio, come nel caso di colposa segnalazione di un nominativo sbagliato, o di omesso invio al traente del preavviso di revoca nei termini previsti, da cui l'art. 9-bis, comma 5 della L. 386/90, introdotto dall'art. 34 del Decreto Legislativo, fa sorgere per il trattario l'obbligo di pagare gli assegni emessi dopo tale data fino all'importo di lire venti milioni, per ciascun titolo.

9.1 Profili civilistici

Per quanto concerne la responsabilità solidale del traente e del trattario prevista dal nuovo testo dell'art. 10 della L. 386/90 (nel limite di venti milioni per assegno), va tenuto presente che tale norma prevede una responsabilità per il fatto del traente (che ha emesso assegni nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca), reso possibile dal comportamento dello stesso trattario. Questa responsabilità, già presente

nella disciplina modificata, seppure con il limite di dieci milioni per assegno, nel caso in cui il trattario non avesse provveduto alla revoca dell'autorizzazione, trova giustificazione nell'ordinamento, sul piano della schematizzazione generale, se la si inquadri nell'ambito della categoria delle pene private dal momento che:

“a) la pena privata è posta a tutela di interessi privati e destinata, in linea di principio, a tradursi a beneficio del privato;

b) è applicata, di regola, tramite il filtro giudiziale e su iniziativa della parte danneggiata;

c) è, infine, contrassegnata da uno scopo preventivo ed afflittivo, in forma esclusiva o prevalente, e non da una finalità meramente riparatoria.

Questa corretta impostazione legislativa ha tenuto conto del fatto che una responsabilità illimitata sarebbe risultata “eccessivamente onerosa e sinanche suscettibile di tradursi in un fattore di destabilizzazione della solidità patrimoniale dell'istituto.

La responsabilità della banca ricorre in via solidale, secondo il menzionato art. 10, tutte le volte in cui:

- ometta o ritardi l'iscrizione in Archivio;

- autorizzi il rilascio di moduli di assegno in favore di persona il cui nominativo risulti iscritto.

Tale sanzione costituisce una forma di coazione diretta ad assicurare il corretto funzionamento dell'Archivio a beneficio della generalità dei consociati: poiché infatti questo sembra essere lo scopo precipuo della previsione in parola, si giustifica il limite a lire venti milioni di tale forma di responsabilità, non essendovi una connessione oggettiva sul piano obbligatorio con il terzo portatore del titolo, con il quale non esiste alcun rapporto contrattuale.

9.2 Profili penalistici

Il nuovo art. 125 L.A. (su cui si veda anche la lettera-circolare ABI prot. LG/000297 del 14 gennaio 2000) dispone che il dipendente che rilasci moduli di assegno a chi risulti interdetto o revocato sulla base delle risultanze dell'Archivio possa essere punito con la reclusione fino ad un anno salvo che il fatto costituisca più grave reato. In tal modo, la legge prevede una forma di coazione specifica a carico del dipendente, e non già del solo istituto trattario, che viene così responsabilizzato relativamente alla necessità di effettuare gli opportuni controlli atti a verificare la legittimazione all'emissione di assegni in colui che ne fa richiesta. Quanto mai opportuna è la precisazione che il comportamento del dipendente vada valutato sulla base dei soli dati iscritti nell'Archivio: da un punto di vista pratico, appariva eccessivamente oneroso l'accertamento, da parte del dipendente, dell'esistenza di provvedimenti interdittivi diversi da quelli non censiti dall'Archivio, come ad esempio quelli conseguenti ad una sentenza di fallimento. La condotta del dipendente sanzionata dalla legge consiste nell'avvenuta consegna dei moduli di assegno a persona iscritta in Archivio, e non nella semplice omissione della consultazione dell'Archivio non seguita dalla consegna dei moduli suddetti. Va osservato inoltre come il termine “richiedente” debba essere inteso in un'accezione ampia, non limitata quindi a livello interpretativo dalle previsioni dettate dal Decreto Ministeriale (cfr. art. 5) esclusivamente per l'individuazione dei soggetti legittimati passivamente all'iscrizione in Archivio ai fini della revoca di sistema.

10. Modalità di accesso ai dati

L'art. 13 del Decreto Ministeriale e l'art. 12 del Regolamento della Banca d'Italia disciplinano le modalità di consultazione dell'Archivio in questione. In particolare, è previsto che ogni consultazione, da parte degli enti segnalanti privati e dei prefetti, lasci una traccia attraverso una registrazione nella quale siano presenti sia i dati rela-

tivi alla persona fisica che accede ai dati stessi sia l'oggetto e la data dell'accesso; inoltre i dati registrati non devono essere alterabili (cfr. art. 12, comma 1 del Regolamento della Banca d'Italia). Anche gli accessi effettuati dall'Autorità giudiziaria che può consultare direttamente la sezione centrale dell'Archivio devono essere realizzati in modo tale che rimanga traccia dell'oggetto della ricerca e della data (comma 2 del Regolamento della Banca d'Italia). E' stato inoltre disciplinato, sia dal Ministero della giustizia (cfr. l'art. 11 del Decreto Ministeriale) sia dalla Banca d'Italia (cfr. l'art. 13 del relativo Regolamento), il diritto di accesso all'Archivio in esame da parte dell'interessato. Il suo esercizio è realizzabile attraverso gli enti segnalanti privati o tramite le Filiali della Banca d'Italia. Nel citato Decreto Ministeriale si precisa altresì che tale diritto, sancito dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, viene esercitato con le modalità previste dall'art. 17 del D.p.R. 31 marzo 1998, n. 501 (cfr. la lettera-circolare ABI SI/LG 2432 del 6 aprile 1999). Accanto a tale facoltà esercitabile direttamente dai soggetti interessati, è stata prevista anche un'altra tipologia di accesso esperibile da "chiunque" abbia un interesse connesso con l'utilizzo degli assegni e delle carte di pagamento. Detto accesso è attuabile nei confronti dei dati "non nominativi" (ad esempio, quelli riferiti ad un assegno denunciato smarrito o rubato o bloccato per altri motivi) e può essere realizzato "per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca d'Italia" (art. 12 del Decreto Ministeriale; cfr. altresì, l'art. 14 del Regolamento della Banca d'Italia). Tale previsione potrebbe consentire in futuro lo sviluppo di servizi simili a quelli che già vengono svolti in Francia, ove è presente una normativa analoga a quella italiana. In sostanza, potrebbe in prospettiva ipotizzarsi la possibilità di anticipare la conoscenza della regolarità dello strumento utilizzato per il pagamento già al momento della transazione, e prima che lo stesso entri, quindi, nel circuito dei pagamenti. La conoscenza che un determinato assegno utilizzato in un pagamento sia censito nell'Archivio potrebbe consentire di rifiutarne l'accoglimento.

11. Termini di scadenza delle iscrizioni

11.1 Dati identificativi personali

Con riguardo ai dati in questione, l'art. 10 del Decreto Ministeriale dispone che essi devono essere conservati in Archivio in relazione alla tempistica ivi indicata (cfr. l'art. 15 del Regolamento della Banca d'Italia) e che trascorso il termine previsto essi devono essere eliminati. Detta tempistica, differenziata a seconda della tipologia delle informazioni, prevede in particolare che:

A) i dati iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione ex art. 9 della legge n. 386/1990 e le sanzioni ed i divieti previsti dall'art. 10-bis, comma 1, lett. c) della legge stessa "restano iscritti nell'Archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti";

B) i dati riguardanti le revoche all'utilizzo di carte di pagamento rimangono iscritti per due anni;

C) i dati relativi a sanzioni amministrative pecuniarie restano nell'Archivio per cinque anni.

11.2 Dati non nominativi

Con riferimento a tali dati, l'art. 15 del Regolamento della Banca d'Italia, precisa che, relativamente agli assegni, i dati inseriti in Archivio a causa di sottrazione, smarrimento, mancata restituzione o blocco permangono iscritti per dieci anni, mentre per quanto riguarda le carte, la permanenza è di due anni.

CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23 aprile 2002 n. 593
Adempimenti relativi al DM 7 novembre 2001 n 458
Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
GU 21 maggio 2002 n. 117

Il regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'art. 36 comma 1 del DLGS 30 dicembre 1999 n. 507 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2002 ed entrerà in vigore il prossimo 4 giugno 2002. Nel regolamento sono contenute le disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia, nonché le modalità con cui quest'ultima provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione. Con successivo regolamento adottato dalla Banca d'Italia in data 29 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2002) sono state dettate le norme di dettaglio relative al funzionamento dell'archivio informatizzato. Si ritiene opportuno segnalare gli adempimenti derivanti per gli uffici giudiziari dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale in oggetto, facendo riserva di indicare successivamente ulteriori profili di carattere tecnico, specificatamente attinenti alla trasmissione al casellario giudiziale centrale dei dati contenuti nei provvedimenti irrevocabili, nonché alle modalità di accesso da parte delle autorità giudiziarie ai dati presenti nell'archivio informatizzato.

1. Struttura dell'archivio

L'art. 1 secondo comma del regolamento prevede che l'archivio è costituito da una sezione centrale presso la Banca d'Italia con la funzione di ricevere i dati dai diversi soggetti che alimentano l'archivio e dalle diverse sezioni remote collocate presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti le carte di pagamento e le prefetture. Le sezioni remote costituiscono dei terminali di consultazione, ricevendo giornalmente dalla sezione centrale tutto il complesso dei dati che integra il contenuto dell'archivio. L'accesso ai dati contenuti nell'archivio avviene per l'autorità giudiziaria (e a differenza degli altri soggetti che accedono tramite le rispettive sezioni remote) in modo diretto (art. 13), ossia attraverso il collegamento istituito tra l'archivio medesimo e l'autorità giudiziaria; tale collegamento è in fase di predisposizione. È opportuno precisare che l'accesso diretto ai dati riguarda esclusivamente le funzioni istituzionali dell'autorità giudiziaria; al contrario, l'accesso da parte dei soggetti interessati (ancorché coinvolti in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria) dovrà avvenire a norma dell'art. 11 del regolamento. Va segnalato che il regolamento di attuazione adottato dalla Banca d'Italia, nell'indicazione dei tempi di funzionamento dell'archivio, (circostanza che assume rilievo in ordine all'accesso ai dati in esso contenuto) specifica che i diversi segmenti sono operativi nei giorni lavorativi bancari (v. allegato al regolamento citato "Tempi di funzionamento").

2. Dati contenuti nell'archivio

All'art. 2 del regolamento ministeriale è dettata la disciplina relativa ai dati che devono essere inseriti nell'archivio. Va precisato che, essendo il contenuto dell'archivio già previsto dall'art. 10-bis del decreto legislativo n. 507, la norma in oggetto individua solo la tipologia dei dati che vanno ad integrare le diverse categorie delle notizie da iscrivere, già previste a livello di normativa primaria. Particolare attenzione è stata posta, nel prevedere le tipologie di informazioni da iscrivere nell'archivio, al fine di poter individuare nel modo più preciso possibile il soggetto (persona fisica o ente)

che deve essere iscritto nell'archivio. Assume, a tale proposito, rilevanza notevole il codice fiscale, quale dato univoco di identificazione, idoneo a consentire la "crociatura" di eventuali differenti trasmissioni di dati riferite allo stesso soggetto; per tale ragione, all'art. 14 si è previsto, a carico degli operatori privati, l'obbligo di acquisire il codice fiscale, anche dei non residenti, all'atto del rilascio di moduli di assegno o di carte di pagamento. Tale dato, fornito come detto dagli operatori privati all'avvio del procedimento, dovrà essere ritrasmesso dall'autorità giudiziaria al casellario centrale, ai sensi dell'art. 4 (v. infra § 4).

3. Trasmissione dei dati nell'archivio

Le modalità relative alla trasmissione dei dati sono regolate nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 458 del 2001. I dati devono essere trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dai vari soggetti pubblici (compresa dunque l'autorità giudiziaria) e privati (banche, uffici postali ed emittenti carte di pagamento) che, a diverso titolo, adottano provvedimenti rilevanti ai fini dell'archivio. Questi devono inoltre assicurare l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi e provvedere tempestivamente alla cancellazione e rettifica dei dati errati. Infine, al comma 3, si chiarisce che la trasmissione dei dati va effettuata dagli operatori con l'utilizzo di procedure telematiche che siano compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Sempre a proposito delle modalità di trasmissione si è inteso precisare, allo scopo di evitare possibili dubbi applicativi, che per l'invio dei dati all'archivio e per le previste comunicazioni ai diversi soggetti interessati traenti si tenga conto dei giorni lavorativi bancari, richiamando la definizione contenuta nell'art. 1, lettera h) del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253. Tale previsione concerne, tenuto conto del tenore generale della norma, anche il computo dei termini per l'invio della comunicazione del preavviso di revoca ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 386 del 1990.

4. Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorità giudiziaria

Particolare rilievo assume per l'autorità giudiziaria la specifica disciplina contenuta nell'art. 4 del regolamento ministeriale, che riguarda la fase della trasmissione dei dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (amministrative e penali) applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista. A tale proposito sono previste tre differenti situazioni.

La prima fattispecie disciplinata riguarda (comma 1) lo sviluppo del procedimento sanzionatorio amministrativo, attivato dal prefetto con l'ordinanza-ingiunzione.

A tale proposito è previsto che i dati relativi alle sanzioni contenute in ordinanze-ingiunzioni non più opponibili vengano trasmessi per via telematica dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio. Nella norma sono indicati i presupposti per la trasmissione. Come è noto, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è presentata al giudice di pace dall'interessato e solo con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, a cura della cancelleria del giudice, il prefetto ne riceve notizia (art. 23 legge n. 689 del 1981), con la conseguenza che quest'ultimo, non essendo in grado di accertare la definitività o meno dell'ordinanza, dovrebbe attendere tempi indeterminati prima di poter trasmettere i dati all'archivio.

Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento del sistema, mentre non sono previsti incumbenti ulteriori per la cancelleria del giudice a seguito della presentazione dell'opposizione, si è posto a carico dell'opponente l'onere di notificare al prefetto l'avvenuta opposizione. La tempestiva notifica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione, impedisce al prefetto la trasmissione dei dati all'archivio.

Una volta che il giudizio di opposizione sia stato definito, invece, sarà la cancelleria

dell'ufficio giudiziario a dovere comunicare, con la massima tempestività, l'esito al prefetto (comma 2), allegando copia del provvedimento irrevocabile, e questi, ricevuta la comunicazione, provvederà tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma precedente. Altra situazione considerata dalla norma (comma 3), è quella relativa ai provvedimenti di competenza del giudice penale, in ordine ai reati di inosservanza del contenuto delle sanzioni amministrative interdittive (art. 7 legge n. 386 del 1990), nonché alle violazioni amministrative connesse con un reato a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, si prevede che quando il provvedimento giurisdizionale (sentenza o decreto penale di condanna) è divenuto irrevocabile, i dati relativi devono essere trasmessi dal casellario giudiziale centrale (che già riceve dall'autorità giudiziaria la scheda per l'iscrizione della condanna) alla sezione centrale dell'archivio per via telematica.

5. Durata di iscrizione dei provvedimenti sanzionatori

L'art. 10 comma 1 del regolamento ministeriale stabilisce che i dati relativi alle sanzioni e divieti di cui all'art. 10-bis comma 1 lettera c) della legge n. 386 del 1990 (tra i quali quelli trasmessi all'archivio per il tramite del casellario) restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti. In riferimento a tale disciplina sembra opportuno fornire le seguenti precisazioni.

In primo luogo, occorre individuare chi debba indicare il termine di efficacia della misura del divieto di emettere assegni bancari e postali. In merito, deve anzitutto chiarirsi che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 7 comma 2 della legge n. 386 del 1990, come modificato dall'art. 32 decreto legislativo n. 507 del 1999, il divieto di emettere assegni, contenuto nella sentenza di condanna, ha natura di pena accessoria.

Per tale conclusione depone sia la circostanza che tale divieto è testualmente effetto diretto della condanna, sia la considerazione che la stessa legge delega n. 205 del 1999, nel prevedere il mantenimento della sanzione penale per la violazione delle sanzioni amministrative inibitorie ed interdittive, ha aggiunto "a titolo di pene accessorie" la pubblicazione della sentenza e, appunto, il divieto di emettere assegni bancari e postali (art. 8, lettera c)).

Ciò premesso, si ritiene che l'indicazione del termine di durata di tali misure nonché di quelle comunque contenute nella sentenza di condanna, ancorché aventi natura di sanzioni amministrative accessorie debba essere fornita direttamente dall'autorità giudiziaria, trattandosi di questione che incide sui diritti degli interessati e non demandabile né all'archivio (che tra l'altro non ha le conoscenze giuridiche necessarie), né al casellario, la cui funzione è quella di ritrasmettere, previa verifica di carattere formale, i dati ricevuti dall'autorità giudiziaria all'archivio stesso.

Tale conclusione, d'altro canto, è supportata anche dal dato normativo; come già indicato, l'art. 3 del regolamento n. 458 precisa, infatti, che i dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dall'autorità giudiziaria (comma 1), che assicura la completezza ed esattezza dei dati trasmessi (comma 2). Nell'architettura complessiva dell'archivio, dunque, il casellario centrale svolge la funzione di mero tramite per l'inoltro dei dati all'archivio, dati che vengono tuttavia trasmessi dall'autorità giudiziaria. Le cancellerie degli uffici giudiziari, nel trasmettere al casellario i dati relativi alle condanne irrevocabili che hanno irrogato le sanzioni (penali od amministrative) in oggetto, avranno dunque cura, su indicazione del magistrato, di precisare, accanto alla loro durata, anche il termine di scadenza peraltro agevolmente ricavabile dalla durata della misura e dalla data di irrevocabilità del provvedimento affinché tale indicazione possa essere ritrasmessa all'archivio informatizzato.

Ulteriore profilo problematico attiene all'applicabilità o meno alla pena accessoria del

divieto di emettere assegni (ovviamente la questione non riguarda le sanzioni amministrative accessorie applicate dal giudice penale) del disposto dell'art. 139 del codice penale. Tale disposizione, come è noto, prevede che nel computo delle pene accessorie temporanee “non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la misura detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza”.

Da un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni in esame si ritiene che la disciplina contenuta nel citato art. 139 non sia applicabile al divieto di emettere assegni bancari e postali. Invero, la norma appare essere riferita alle pene accessorie contenute nel medesimo codice penale (alle quali, evidentemente, il legislatore ha fatto riferimento nel dettare la previsione). Al contrario, in assenza di espresso richiamo, pene accessorie, sia pur temporanee, diverse ed introdotte successivamente risultano al di fuori dell'ambito di operatività della norma. A sostegno di tale tesi può rilevarsi che, opinando diversamente, si correrebbe il rischio di una applicazione analogica, a danno del condannato, della norma penale, operazione interdetta dall'art. 25 Cost.. Inoltre, la stessa disciplina contenuta nell'art. 139 codice penale è dalla dottrina fortemente sospettata di contrasto con il principio di cui all'art. 27 Cost., in quanto un'esecuzione della pena accessoria oltre la durata della pena detentiva renderebbe assai difficile il reinserimento sociale del condannato che ha già scontato la pena principale. Infine, la necessità di tenere conto nella determinazione della durata del divieto di emettere assegni anche dei periodi indicati nell'art. 139 del codice penale provocherebbe problemi difficilmente superabili, e cagionerebbe comunque, attesa la necessità di indagini, anche assai complesse al fine di verificare l'eventuale detenzione o sottoposizione a misure di sicurezza detentive medio tempore, per condanne anche a diverso titolo e finanche lo stato di latitanza-inevitabili ritardi nell'iscrizione disfunzionali rispetto all'esigenza di tempestivo inserimento dei dati nell'archivio informatizzato. Pertanto, nell'indicazione della data di efficacia delle sanzioni inibitorie non si terrà conto delle situazioni indicate nell'art. 139 del codice penale.

6. Disposizioni finali

Va richiamata l'attenzione sulle disposizioni finali contenute nell'art. 17 del regolamento ministeriale. Premesso che la disciplina della revoca di sistema (che presuppone necessariamente l'attivazione dell'archivio) entra in vigore, come espressamente previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 507, decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, è stato precisato, onde evitare equivoci, che anche le disposizioni regolamentari entreranno in vigore alla stessa data.

Inoltre, è stabilito che dovranno essere trasmessi all'archivio solo i dati relativi a violazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della disciplina primaria e regolamentare. Tale norma, che si applica ovviamente anche ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'autorità giudiziaria, eviterà che la cancelleria debba trasmettere i dati relativi a violazioni commesse prima del 4 giugno 2002.